

Legge regionale 05 settembre 1997 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 11/09/1997

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali del giugno 1996 e norme urgenti per l'attuazione di programmi comunitari.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1989)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1989, n. 6, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Ai fini di una più efficace utilizzazione degli strumenti comunitari di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante stipula di un'apposita convenzione, della FINEST, Società finanziaria per azioni, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, della quale la Regione Friuli-Venezia Giulia detiene la maggioranza di quote del capitale sociale.

1 ter. Oggetto della convenzione di cui al comma 1 bis sono le azioni di supporto all'Amministrazione regionale che FINEST deve svolgere in ordine:

a) alle attività di informazione, coordinamento, monitoraggio, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati statistici, economici e giuridici inerenti alla programmazione ed attuazione dei programmi regionali interessati dai suddetti strumenti comunitari;

b) ad uno sviluppo più incisivo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento ad una valorizzazione regionale in seno all'InCE (Iniziativa Centro Europea).

1 quater. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997. La predetta spesa fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

1 quinquies. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita n. 704). >>.